

Ispezione ordinaria a pagamento

Protocollo di richiesta n. PS 92402 del 2018

Ispezione n. PS 92403/5 del 2018

Inizio ispezione 28/08/2018 11:36:12

Tassa versata € 4,00

Richiedente

Nota di trascrizione

Registro generale n. 15556

Registro particolare n. 9395

Presentazione n. 56 del 23/12/2011

Sezione A - Generalità

Dati relativi al titolo

Descrizione ATTO NOTARILE PUBBLICO
Data 29/11/2011
Notaio MORICO ANNUNZIATA
Sede FANO (PS)

Numero di repertorio 45156/17988
Codice fiscale

Dati relativi alla convenzione

Specie ATTO TRA VIVI
Descrizione 112 COMPRAVENDITA
Voltura catastale automatica SI

Altri dati

Sono presenti nella sezione D parti libere relative a sezione B

Dati riepilogativi

Unità negoziali 1 Soggetti a favore 1 Soggetti contro 1

Sezione B - Immobili

Unità negoziale n. 1

Immobile n. 1

Comune F347 - MONDAVIO (PU)
Catasto TERRENI
Foglio 26 Particella 366 Subalterno -
Natura T - TERRENO Consistenza 19 are 78 centiare
Indirizzo LOCALITA' PIANACCI N. civico -

Immobile n. 2

Comune F347 - MONDAVIO (PU)
Catasto TERRENI
Foglio 26 Particella 376 Subalterno -
Natura T - TERRENO Consistenza 16 centiare
Indirizzo LOCALITA' PIANACCI N. civico -

Immobile n. 3

Comune F347 - MONDAVIO (PU)
Catasto TERRENI

Ispezione ordinaria a pagamento

Protocollo di richiesta n. PS 92402 del 2018

Ispezione n. PS 92403/5 del 2018

Inizio ispezione 28/08/2018 11:36:12

Tassa versata € 4,00

Richiedente

Nota di trascrizione

Registro generale n. 15556

Registro particolare n. 9395

Presentazione n. 56 del 23/12/2011

Foglio	26	Particella	381	Subalterno	-
Natura	T - TERRENO			Consistenza	4 are 13 centiare
Indirizzo	LOCALITA' PIANACCI				N. civico -
Immobile n.	4				
Comune	F347 - MONDAVIO (PU)				
Catasto	TERRENI				
Foglio	26	Particella	384	Subalterno	-
Natura	T - TERRENO			Consistenza	15 centiare
Indirizzo	LOCALITA' PIANACCI				N. civico -
Immobile n.	5				
Comune	F347 - MONDAVIO (PU)				
Catasto	TERRENI				
Foglio	26	Particella	387	Subalterno	-
Natura	T - TERRENO			Consistenza	2 centiare
Indirizzo	LOCALITA' PIANACCI				N. civico -
Immobile n.	6				
Comune	F347 - MONDAVIO (PU)				
Catasto	TERRENI				
Foglio	26	Particella	394	Subalterno	-
Natura	T - TERRENO			Consistenza	19 are 50 centiare
Indirizzo	LOCALITA' PIANACCI				N. civico -

Sezione C - Soggetti

A favore

Soggetto n. 1 In qualità di ACQUIRENTE

Denominazione o ragione sociale

Sede

Codice fiscale

Relativamente all'unità negoziale n. 1

Per la quota di 1/1

Per il diritto di PROPRIETA'

Contro

Soggetto n. 1 In qualità di VENDITORE

Denominazione o ragione sociale

Sede

Codice fiscale

Relativamente all'unità negoziale n. 1

Per la quota di 1/1

Per il diritto di PROPRIETA'

Ispezione ordinaria a pagamento

Protocollo di richiesta n. PS 92402 del 2018

Ispezione n. PS 92403/5 del 2018

Inizio ispezione 28/08/2018 11:36:12

Tassa versata € 4,00

Richiedente XXXXXXXXXX

Nota di trascrizione

Registro generale n. 15556

Registro particolare n. 9395

Presentazione n. 56

del 23/12/2011

Sezione D - Ulteriori informazioni

Altri aspetti che si ritiene utile indicare ai fini della pubblicità immobiliare

1) IN ORDINE ALL'ATTO DI COMPRAVENDITA RICEVUTO DAL NOTAIO FRANCESCO COLUCCI DI RICCIONE IN DATA 16/03/2011 REP. 69337/15642. TRASCRITTO A PESARO IL 14/04/2011 AL N. 2657 R.P. IL COMUNE DI MONDAVIO E LAI XXXXXXXXXX HANNO DICHIARATO DI MODIFICARNE IL PUNTO 7 PORTANTE LA SEGUENTE CLAUSOLA: "SALVI CASI PREVISTI DALL'ART.6 E' VIETATA, PER LA DURATA DI ANNI 10 DALLA DATA DEL ROGITO, LA DISPONIBILITA' , COMUNQUE SI MANIFESTI (VENDITA, AFFITTANZA, DONAZIONE, CESSIONE, PASSAGGIO DI PROPRIETA' FAMILIARI...) SIA DELL'AREA CHE DEI FABBRICATI. E' DATA FACOLTA' DI REALIZZARE EDIFICI IN FORZA "LEASING". L'ATTIVITA' ORIGINARIAMENTE DICHIARATA OD ALTRA CHE FOSSE STATA SUCCESSIVAMENTE AUTORIZZATA DAL COMUNE, DOVRA' AVERE INIZIO ENTRO IL PERENTORIO TERMINE DI DODICI MESI DALLA DATA DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI, SALVO LA RICORRENZA DI GRAVI CIRCOSTANZE DEBITAMENTE DOCUMENTATE DA PARTE DEL PRIVATO"; CON L'ART.11 (TRASFERIMENTO DELLE PROPRIETA') DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ASSEGNAZIONE IN PROPRIETA' DEI LOTTI FACENTI PARTE DEL PIANO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN LOCALITA' PIANACCI, IN COMUNE DI MONDAVIO, COME MODIFICATO CON LA DELIBERA EL CONSIGLIO COMUNALE N.RO 23 DEL 16 GIUGNO 2011, COME SEGUE: "(TRASFERIMENTO DELLE PROPRIETA') E' VIETATA SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, LA CESSIONE A TERZI DELL'AREA INEDIFICATA O EDIFICATA E LA COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI O DI GODIMENTO PRIMA CHE SIANO TRASCORSI DIECI ANNI DAL ROGITO NOTARILE DELLA PRESENTE CONVENZIONE, SALVO IL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DEI LOTTI DALLA COOPERATIVA ARTIGIANA AI PROPRI SOCI AGLI STESSI PREZZI, PATTI E CONDIZIONI STABILITI DAL COMUNE DI MONDAVIO NEL BANDO E NELLA PRESENTE CONVENZIONE, NONCHE' NEI CASI PREVISTI DAL PRESENTE ARTICOLO E PER TUTTE QUELLE OPERAZIONI NECESSARIE PER L'ACCESSO AI NORMALI CANALI DI CREDITO. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE POTRA' AUTORIZZARE LA CESSIONE A TERZI DI CUI SOPRA IN TALE PERIODO, A SUO INSINDACABILE GIUDIZIO E PER GRAVI E COMPROVATI MOTIVI DI ORDINE ECONOMICO - PRODUTTIVO O PERSONALE, IN FAVORE DI TERZI AVENTI I REQUISITI PER LE ASSEGNAZIONI STABILITI DAL BANDO POSTO A BASE DEL PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE STESSA, APPLICANDO GLI STESSI CRITERI DEL DETTO BANDO ED I PREZZI STABILITI PER L'AREA, RIVALUTATI IN BASE AGLI INDICI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA, MAGGIORATI DELLE SPESE DEL ROGITO E DALL'EVENTUALE QUOTA VERSATA PER IL CONTRIBUTO CONCESSORIO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA E PER CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 380/2007 E S.M.I., IL COSTO DI COSTRUZIONE DEI FABBRICATI E DEGLI IMPIANTI, OLTRE AD UNA MAGGIORAZIONE PER SPESE TECNICHE E ONERI FINANZIARI PARI AL 10% DEL PREZZO DELL'AREA RIVALUTATO IN BASE AGLI INDICI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA, SARA' DETERMINATO TENENDO CONTO ANCHE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEL COEFFICIENTE DI VETUSTA'. E' DATA FACOLTA' ALLA DITTA ASSEGNATARIA DI CEDERE IL DIRITTO DI PROPRIETA' DELL'AREA A SOCIETA' DI LEASING A CONDIZIONE CHE, ESTINTO IL DEBITO, QUEST'ULTIMA PROVVEDA A CEDERE ALL'ACQUIRENTE ORIGINARIO, ENTRO SEI MESI DALLA DATA DI AVVENUTA ESTINZIONE DEL DEBITO, L'OPIFICIO E L'AREA SULLA QUALE LO STESSO E' STATO EDIFICATO. NELL'IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LEASING PER IMPEDIMENTO DELLA DITTA ASSEGNATARIA, PREVIA COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTA RISOLUZIONE CONTRATTUALE DA PARTE DELLA SOCIETA' DI LEASING AL COMUNE DI MONDAVIO, QUEST'ULTIMO POTRA' ESERCITARE IL DIRITTO DI OPZIONE ACQUISTANDO L'IMMOBILE AL PREZZO CHE SARA' STABILITO DAL COMUNE STESSO E COMUNQUE AD UN VALORE NON INFERIORE AL DEBITO RESIDUO DERIVANTE DAL CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA. QUALORA IL COMUNE

Ispezione ordinaria a pagamento

Protocollo di richiesta n. PS 92402 del 2018

Ispezione n. PS 92403/5 del 2018

Inizio ispezione 28/08/2018 11:36:12

Tassa versata € 4,00

Richiedente

Nota di trascrizione

Registro generale n. 15556

Registro particolare n. 9395

Presentazione n. 56 del 23/12/2011

NON ESERCITI IL DIRITTO DI OPZIONE ENTRO 60 (SESSANTA) GIORNI DALLA COMUNICAZIONE, E' DATA FACOLTA' ALLA SOCIETA' DI LEASING DI RILOCARE UN NUOVO CONTRATTO DI LEASING O VENDERE L'IMMOBILE AD ALTRA DITTA PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL COMUNE STESSO. SU RICHIESTA DELLA DITTA ASSEGNATARIA E' DATA FACOLTA' DI CEDERE IL CONTRATTO DI LEASING A TERZI AVENTI DIRITTO PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL COMUNE DI MONDAVIO. E' VIETATA LA LOCAZIONE DI PARTE O DI TUTTO LO STABILE EDIFICATO SUL LOTTO ASSEGNATO, SENZA LA PREVENTIVA E VINCOLANTE AUTORIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONDAVIO. GLI ATTI COMPIUTI IN VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO SONO NULLI. TALE NULLITA' POTRA' ESSERE FATTA VALERE DAL COMUNE DI MONDAVIO O DA CHIUNQUE ALTRO VI ABBA INTERESSE." 2) IL PREZZO DELLA VENDITA E' STATO CONVENUTO TRA LE PARTI IN EURO 133.731,10 OLTRE AD I.V.A. COME PER LEGGE, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 161.814,63 DEI QUALI EURO 74.175,08 SONO STATI GIA' PAGATI MENTRE LLA RESTANTE SOMMA DI EURO 87.639,55 E' STATA CORRISPOSTA DALLA PARTE ACQUIRENTE MEDIANTE ACCOLLO DEL RESIDUO DEBITO DEL MUTUO FONDIARIO DI ORIGINARIE EURO 100.000,00 CONCESSO DALLA [REDACTED] CON ATTO RICEVUTO DAL NOTAIO FRANCESCO COLUCCI DI RICCIONE IN DATA 16/03/2011 REP. 69338/15643, ISCRITTO A PESARO IL 14/04/2011 AL N. 1028 R.P. LA SOCIETA' METALLI VALCESANO SRL HA ACCETTATO I PATTI E LE CONDIZIONI TUTTI CONTENUTI NELL'ATTO DI ASSEGNAZIONE A ROGITO DEL NOTAIO FRANCESCO COLUCCI DEL 16 MARZO 2011 REPERTORIO N. 69937 SOPRA CITATO, CHE QUI SI RIPORTANO: 1) LA PARTE ACQUIRENTE DOVRA' PRESENTARE ISTANZA PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE E RITIRARLO ENTRO DODICI MESI DALLA STIPULA DEL PRESENTE ATTO. LA PROGETTAZIONE DELL'OPIFICIO DOVRA' ESSERE EFFETTUATA NEL RISPETTO DELLE NORME VIGENTI IN MATERIA. IN PARTICOLARE LE SUPERFICI MASSIME COPERTE SONO QUELLE INDICATE NELLE NORMATIVE TECNICHE ALLEGATE AL PROGETTO. 2) DOVRA' ESSERE CORRISPOSTO DALLA PARTE ACQUIRENTE, OVE DOVUTO, IL CONTRIBUTO CONCESSORIO PER GLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA E PER IL CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE AI SENSI DELLA L. 10/77 CHE VERRA' DETERMINATO E CORRISPOSTO AL MOMENTO DEL RILASCIO DEL RELATIVO PERMESSO DI COSTRUIRE. 3) I LAVORI DOVRANNO ESSERE INIZIATI ENTRO UN ANNO DAL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE. 4) LE OPERE EDILIZIE DOVRANNO ESSERE PORTATE A COMPIMENTO IN MODO DA RENDERLE AGIBILI NEL PERENTORIO TERMINE DI ANNI TRE DALL'INIZIO DEI LAVORI. ENTRO IL TERMINE DI CUI SOPRA DOVRA' ESSERE REALIZZATO ALMENO IL 33% DELLA SUPERFICIE ARTIGIANALE PREVISTA NEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE. 5) DOVRA' ESSERE MANTENUTA IN ATTIVITA' L'AZIENDA E, PER LA DURATA DI ANNI DIECI L'ISCRIZIONE AL R.E.A. PER L'ATTIVITA' DICHIARATA FATTO SALVO QUANTO PREVISTO AL SUCCESSIVO ARTICOLO. 6) E' TASSATIVAMENTE ESCLUSA LA POSSIBILITA' DI UTILIZZARE LE AREE E LE COSTRUZIONI REALIZZATE PER ATTIVITA' PREVALENTEMENTE COMMERCIALI, CON VINCOLO PERENNE. IL COMUNE PUO' AUTORIZZARE NEI CASI DI DECESSO SOPRAVVENUTO, INABILITA' ANCHE PARZIALE PURCHE' PRECLUSIVA DELLA ATTIVITA' ESERCITATA, DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO, IL TRASFERIMENTO SOGGETTIVO O IL MUTAMENTO DI ATTIVITA'; IL MUTAMENTO DI ATTIVITA' POTRA' ESSERE AUTORIZZATO DAL COMUNE ANCHE PER IL CAMBIAMENTO DELLE CONDIZIONI DI MERCATO, CHE NON RENDANO PIU' COMPETITIVA L'AZIENDA. L'ESERCIZIO DI ATTIVITA', PER ESIGENZE DI PRODUZIONE O DI MERCATO, POTRA' AVVENIRE, SIA IN FORMA ESCLUSIVA NEL LABORATORIO REALIZZATO NELL'AREA IN VENDITA SIA IN FORMA PARZIALE, ARTICOLANDO L'ATTIVITA' DELL'AZIENDA ANCHE CON MOSTRE, MAGAZZINI, REPARTI PRODUTTIVI GIA' IN DOTAZIONE O ACQUISITI SUCCESSIVAMENTE, AL DI FUORI DELL'INSEDIAMENTO IN OGGETTO; NON E' PERMESSA LA TRASFORMAZIONE DEL LABORATORIO, IN SEMPLICE MOSTRA DEI PRODOTTI, TRASFERENDO ALTROVE TUTTO IL CICLO PRODUTTIVO. 7) E' VIETATA SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, LA CESSIONE A TERZI DELL'AREA INEDIFICATA O EDIFICATA E LA COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI O DI GODIMENTO PRIMA CHE SIANO TRASCORSI DIECI ANNI DAL

Ispezione ordinaria a pagamento

Protocollo di richiesta n. PS 92402 del 2018

Ispezione n. PS 92403/5 del 2018

Inizio ispezione 28/08/2018 11:36:12

Tassa versata € 4,00

Richiedente

Nota di trascrizione

Registro generale n. 15556

Registro particolare n. 9395

Presentazione n. 56

del 23/12/2011

ROGITO NOTARILE DELLA PRESENTE CONVENZIONE, SALVO IL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DEI LOTTI DALLA COOPERATIVA ARTIGIANA AI PROPRI SOCI AGLI STESSI PREZZI, PATTI E CONDIZIONI STABILITI DAL COMUNE DI MONDAVIO NEL BANDO E NELLA PRESENTE CONVENZIONE, NONCHE' NEI CASI PREVISTI DAL PRESENTE ARTICOLO E PER TUTTE QUELLE OPERAZIONI NECESSARIE PER L'ACCESSO AI NORMALI CANALI DI CREDITO. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE POTRA' AUTORIZZARE LA CESSIONE A TERZI DI CUI SOPRA IN TALE PERIODO, A SUO INSINDACABILE GIUDIZIO E PER GRAVI E COMPROVATI MOTIVI DI ORDINE ECONOMICO - PRODUTTIVO O PERSONALE, IN FAVORE DI TERZI AVENTI I REQUISITI PER LE ASSEGNAZIONI STABILITI DAL BANDO POSTO A BASE DEL PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE STESSA, APPLICANDO GLI STESSI CRITERI DEL DETTO BANDO ED I PREZZI STABILITI PER L'AREA, RIVALUTATI IN BASE AGLI INDICI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA, MAGGIORATI DELLE SPESE DEL ROGITO E DALL'EVENTUALE QUOTA VERSATA PER IL CONTRIBUTO CONCESSORIO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA E PER CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 380/2007 E S.M.I. IL COSTO DI COSTRUZIONE DEI FABBRICATI E DEGLI IMPIANTI, OLTRE AD UNA MAGGIORAZIONE PER SPESE TECNICHE E ONERI FINANZIARI PARI AL 10% DEL PREZZO DELL'AREA RIVALUTATO IN BASE AGLI INDICI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA, SARA' DETERMINATO TENENDO CONTO ANCHE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEL COEFFICIENTE DI VETUSTA'. E' DATA FACOLTA' ALLA DITTA ASSEGNATARIA DI CEDERE IL DIRITTO DI PROPRIETA' DELL'AREA A SOCIETA' DI LEASING A CONDIZIONE CHE, ESTINTO IL DEBITO, QUEST'ULTIMA PROVVEDA A CEDERE ALL'ACQUIRENTE ORIGINARIO, ENTRO SEI MESI DALLA DATA DI AVVENUTA ESTINZIONE DEL DEBITO, L'OPIFICIO E L'AREA SULLA QUALE LO STESSO E' STATO EDIFICATO. NELL'IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LEASING PER IMPEDIMENTO DELLA DITTA ASSEGNATARIA, PREVIA COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTA RISOLUZIONE CONTRATTUALE DA PARTE DELLA SOCIETA' DI LEASING AL COMUNE DI MONDAVIO, QUEST'ULTIMO POTRA' ESERCITARE IL DIRITTO DI OPZIONE ACQUISTANDO L'IMMOBILE AL PREZZO CHE SARA' STABILITO DAL COMUNE STESSO E COMUNQUE AD UN VALORE NON INFERIORE AL DEBITO RESIDUO DERIVANTE DAL CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA. QUALORA IL COMUNE NON ESERCITI IL DIRITTO DI OPZIONE ENTRO 60 (SESSANTA) GIORNI DALLA COMUNICAZIONE, E' DATA FACOLTA' ALLA SOCIETA' DI LEASING DI RILOCARE UN NUOVO CONTRATTO DI LEASING O VENDERE L'IMMOBILE AD ALTRA DITTA PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL COMUNE STESSO. SU RICHIESTA DELLA DITTA ASSEGNATARIA E' DATA FACOLTA' DI CEDERE IL CONTRATTO DI LEASING A TERZI AVENTI DIRITTO PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL COMUNE DI MONDAVIO. E' VIETATA LA LOCAZIONE DI PARTE O DI TUTTO LO STABILE EDIFICATO SUL LOTTO ASSEGNATO, SENZA LA PREVENTIVA E VINCOLANTE AUTORIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONDAVIO. GLI ATTI COMPIUTI IN VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO SONO NULLI. TALE NULLITA' POTRA' ESSERE FATTA VALERE DAL COMUNE DI MONDAVIO O DA CHIUNQUE ALTRO VI ABBA INTERESSE. 8) L'ATTIVITA' DOVRA' ESSERE SVOLTA IN MODO DA NON ARRECARRE PREGIUDIZIO SOTTO QUALSIASI FORMA AGLI ASSEGNATARI CONTERMINI O VICINI. 9) IL MANCATO RISPETTO DEL TERMINE PER L'INIZIO DEI LAVORI, LA LORO ULTIMAZIONE E QUANT'ALTRO PREVISTO AGLI ARTT. 1,3,4, E 7, DEL PRESENTE ATTO, COMPORTA LA FACOLTA' PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI REVOCARE L'ASSEGNAZIONE DEL LOTTO E GLI ACCONTI VERSATI (40%) VERRANNO INCAMERATI A TITOLO DI PENALE. LA PENALITA' E/O LE ALTRE SANZIONI, FRA CUI LA REVOCA O LA DECADENZA O LA RISOLUZIONE DELL'ASSEGNAZIONE DEL LOTTO, POTRANNO ESSERE APPLICATE SOLTANTO DOPO LA SCADENZA DI DETTI TERMINI. PER EVENTUALI OPERE REALIZZATE NULLA E' DOVUTO E LE STESSE VERRANNO TRASFERITE AL PATRIMONIO DISPONIBILE DEL COMUNE. E' FACOLTA' DEL COMUNE DI RICONOSCERE EVENTUALI COMPENSI PER LE OPERE REALIZZATE SOLO NEL CASO E NELLA MISURA CHE DETTE OPERE SI RENDANO UTILI PER IL SUCCESSIVO ASSEGNATARIO. 10) OGNI CONTROVERSIA RELATIVA ALLA VALIDITA', ALL'INTERPRETAZIONE, ALL'ESECUZIONE ED ALLA RISOLUZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO SARA' DEVOLUTA AD UN COLLEGIO ARBITRALE COMPOSTO DA TRE MEMBRI, DI


Ispezione ordinaria a pagamento

Protocollo di richiesta n. PS 92402 del 2018

Ispezione n. PS 92403/5 del 2018

Inizio ispezione 28/08/2018 11:36:12

Tassa versata € 4,00

Richiedente 

Nota di trascrizione

Registro generale n. 15556

Registro particolare n. 9395

Presentazione n. 56 del 23/12/2011

CUI DUE NOMINATI DALLE PARTI, UNO PER CIASCUNA, ED IL TERZO CON FUNZIONE DI PRESIDENTE, DAI PRIMI DUE NOMINATI O, IN CASO DI DISACCORDO FRA LORO, DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PESARO. L'ARBITRATO AVRA' SEDE IN PESARO ED AVRA' NATURA IRRITUALE ED IL RELATIVO PROCEDIMENTO SARA' SECONDO EQUITA'.